



COMUNE DI ALDENO

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 20 del 15 giugno 2021

TITOLO I[•]
DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ARTICOLO 2
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. L'Amministrazione comunale iscrive in un apposito Albo tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente regolamento.

2. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati la finalità dell'intervento, l'importo o il valore economico dell'intervento, la disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. L'albo è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 3
Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di soggetti fisici residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'articolo 11;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. Nel caso indicato nel comma 1, lett. c), l'intervento del Comune è ammesso solo nel caso in cui risulti che l'atto costitutivo dell'ente sia stato approvato almeno un anno prima rispetto alla richiesta di dell'intervento stesso.

3. Sono esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- gli enti, le associazioni, le società e i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano un debito certo, liquido ed esigibile verso il Comune;
- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni del Comune;
- le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, sia sufficiente.

ARTICOLO 4

Criteri generali

1. Per stabilire il diritto e l'entità degli interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 3, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti **criteri**, eventualmente da precisare con proprio atto di indirizzo, indicati non in ordine di priorità:

- a) qualità e valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, con particolare riguardo al grado di interesse pubblico, all'attività formativa ed alla ricaduta sociale;
- b) grado di intensità dell'attività svolta nell'anno/negli anni precedente/i;
- c) rilevanza territoriale dell'attività;
- d) numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria;
- e) incidenza del volontariato nell'attività e nel perseguimento degli scopi statutari;
- f) valutazioni in ordine all'attività pregressa, in particolare sul grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati rispetto a quanto programmato;
- g) correttezza, completezza e puntualità nella redazione e consegna della documentazione richiesta per ottenere le sovvenzioni.

2. Di norma, l'intervento del Comune è deliberato sulla base di un programma o di un progetto nonché di un preventivo di spesa. In casi eccezionali, la Giunta ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate e iniziative già svolte, sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.

3. La quantificazione dell'intervento finanziario deve tener conto della situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente, che deve essere dichiarata nella domanda, nonché della capacità dei soggetti interessati di autofinanziarsi o comunque di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta.

4. Gli interventi del Comune a favore dell'attività, ricorrente o straordinaria, dei soggetti richiedenti possono essere effettuati attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali, ferme restando le norme regolamentari che disciplinano l'uso medesimo.

5. E' comunque vietato concedere ausili finanziari a soggetti che svolgono attività per fini di lucro nonché ad enti od associazioni per spese di mera gestione.

6. I provvedimenti della Giunta comunale a finanziamento dell'attività ordinaria degli enti richiedenti sono preceduti dal **parere consultivo** della Commissione di cui agli articoli 27 e 28, se competente per materia.

Articolo 5 **Finanziamenti per spese di rappresentanza e ospitalità**

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 2, le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti che potrebbero beneficiare di contributi da parte del Comune, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

2. Le spese per le finalità di cui al comma 1 possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 **Utilizzo dei finanziamenti**

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, né in ordine alla gestione degli enti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Non potrà essere fatto valere alcun rapporto od obbligazione di terzi nei confronti del Comune, il quale peraltro, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione del contributo o di quote di esso, fino a deliberarne la revoca in ragione dell'esito degli accertamenti effettuati.

ARTICOLO 7 **Patrocinio**

1. Gli enti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. I soggetti beneficiari possono pubblicizzare l'eventuale patrocinio del Comune, solo nel caso esso sia stato concesso formalmente. In tal caso sono tenuti a renderlo noto, attraverso i mezzi con i quali essi provvedono alla promozione dell'iniziativa.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

TITOLO II*

PROCEDURE

ARTICOLO 8

Istanze degli enti per attività ordinaria

1. Ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno della loro attività ordinaria annuale, gli enti pubblici, le associazioni e i comitati sono tenuti a presentare, entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, specifica domanda di contributo, **sulla base di un modulo predisposto dall'Amministrazione stessa**, corredata dal programma di attività per l'esercizio successivo, da un preventivo finanziario e da eventuale altra documentazione richiesta, fermo restando che non possono essere concessi finanziamenti per spese di mera gestione.
2. Nei preventivi di spesa di cui al comma 1 non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente o dal volontariato.
3. In alternativa alle modalità indicate nel comma 1, il Comune può finanziare specifiche iniziative o manifestazioni che gli enti abbiano inserito nel programma dell'attività ordinaria.

ARTICOLO 9

Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche

1. Per i comitati, gli enti e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato delle stesse, dall'indicazione della data e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario.
2. La concessione può essere disposta anche per iniziative specifiche non comprese nel programma di attività di enti che abbiano ottenuto il relativo finanziamento per l'attività ordinaria annuale.
3. Dal preventivo finanziario devono risultare analiticamente le spese che si prevede di sostenere e le entrate con le quali si intende farvi fronte, comprese le entrate proprie.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di cui ai commi precedenti, per i quali è previsto l'intervento del Comune, non possono essere comprese tra le spese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente o dal volontariato nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Non sono ammessi interventi finanziari del Comune a ripiano del deficit di gestione dell'iniziativa/manifestazione, risultante dal consuntivo.

ARTICOLO 10

Istanze per acquisti di attrezzature

1. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa nonché da un crono programma degli acquisti e dei relativi pagamenti.

ARTICOLO 11

Istanze delle persone fisiche

1. Le istanze di contributo presentate da persone fisiche devono essere corredate da una specifica relazione sulle motivazioni della richiesta e dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei redditi effettivi propri e del proprio nucleo familiare nonché dell'indicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e, in caso affermativo, dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che lo ha concesso.

3. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni che operano nel settore dell'assistenza sociale o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

4. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento, competenti in materia, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti sociali operanti sul territorio e anche in assenza dell'istanza del soggetto interessato all'intervento.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 4 e compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia e con gli stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 12

Termini

1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 4, gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di interventi del Comune per il finanziamento della loro attività ordinaria sono tenuti a presentare **l'istanza di contributo**, ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, **entro il 31 ottobre** dell'anno precedente, completa della documentazione indicata nell'articolo 8.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere modificato in relazione alle scadenze previste per la presentazione del bilancio degli enti che richiedono il sostegno del Comune, come stabilite dalla normativa vigente o dallo statuto degli enti medesimi.

3. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie, non inserite nell'attività ordinaria annuale, le domande devono essere presentate **almeno 30 giorni prima** dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

4. La Giunta comunale può **modificare le scadenze** di cui ai commi 1 e 3, anche con semplice conchiuso, debitamente verbalizzato e pubblicizzato, al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie, o del verificarsi di eventi imprevedibili o comunque per giustificate opportunità sopravvenute.

5. Il rendiconto dell'attività svolta, con i contenuti indicati nel successivo articolo 13, deve essere presentato entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

6. I termini indicati nei commi precedenti non sono applicabili in materia di erogazioni finanziarie disposte dalla Giunta in materia di assistenza e beneficenza a favore di persone che versano in stato di bisogno.

ARTICOLO 13

Rendiconto

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto dell'attività svolta, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e corredata delle seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta;
- rendiconto finanziario delle entrate e delle spese, relativo alle attività oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e/o privati presso cui si è ottenuto un contributo per la medesima attività. Le voci di spesa non ammissibili che dovessero risultare dal rendiconto saranno depennate d'ufficio;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che si riferiscono all'attività oggetto di contributo.

2. Il Comune effettua controlli a campione, con le modalità stabilite dalle norme di organizzazione interna, sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata e potrà richiedere in ogni momento i giustificativi di spesa.

ARTICOLO 14

Responsabile del procedimento

1. In applicazione delle disposizioni organizzative interne, è individuato un funzionario responsabile del procedimento il quale è tenuto alla verifica delle domande di concessione di benefici finanziari e della relativa documentazione, alla predisposizione del provvedimento di ammissione a finanziamento e all'effettuazione di tutti gli altri atti istruttori ed esecutivi connessi alla concessione dei contributi agli aventi diritto.

2. A cura del funzionario responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, come stabilito nell'articolo 12. Di tale scadenza è data anche comunicazione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 2.

ARTICOLO 15

Istruttoria e piano di riparto

1. Le istanze sono istruite sulla base dei criteri indicati e specificati ai sensi dell'art. 4 e sono rimesse dall'ufficio competente alla Giunta comunale entro il termine indicato nelle norme organizzative interne, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascun settore di intervento. Sono indicate anche le istanze che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente trasmette ai richiedenti i criteri stabiliti dalla Giunta per stabilire l'entità dell'intervento.

3. L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria degli enti è comunque subordinata alla corretta presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, se l'intervento finanziario del Comune era stato disposto a sostegno dell'attività ordinaria ai sensi dell'articolo 8.

4. Nel caso di intervento richiesto per iniziativa specifica ai sensi dell'articolo 9, non possono essere concessi ulteriori contributi allo stesso beneficiario nel caso risulti che non sia stato presentato il regolare rendiconto relativo all'iniziativa già finanziata.

5. Di norma, compatibilmente con i termini di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta assume il provvedimento di finanziamento dell'attività ordinaria degli enti richiedenti entro il 30 aprile di ogni anno. Nelle materie socio assistenziali, culturali e sportive deve essere sentita preliminarmente la **competente Commissione**, prevista negli articoli 27 e 28.

6. Per il finanziamento di iniziative specifiche, la Giunta assume l'eventuale provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9.

8. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari, fermo restando che prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche e, al richiedente, la presentazione di documentazione integrativa.

ARTICOLO 16

Erogazione del contributo per attività ordinaria

1. L'erogazione agli enti dei contributi finanziari di cui all'articolo 8, per il finanziamento dell'attività ordinaria annuale, avviene in due soluzioni:

- la prima entro 15 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, pari al 80% di quanto concesso;
- il saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto annuo.

2. Nel caso in cui dal rendiconto finanziario relativo all'anno precedente risulti, al netto del contributo comunale, un disavanzo inferiore all'ammontare del contributo concesso dal Comune, la somma eccedente sarà oggetto di recupero. Si procederà al recupero integrale della somma anche nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'associazione che presenta un rendiconto finanziario in avанzo o in pareggio, escluso il contributo concesso dal Comune.

3. Sono fatte salve le particolari modalità di erogazione previste dall'art. 26 per il settore sportivo nonché le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 21 a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco.

ARTICOLO 17

Erogazione del contributo per iniziative specifiche e per acquisto di attrezzature

1. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per specifiche manifestazioni o iniziative, ai sensi dell'articolo 9, o per acquisto di attrezzature ai sensi dell'articolo 10, viene disposta per una quota pari all'80% ad esecutività del provvedimento di concessione ed il saldo entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.

2. Il rendiconto della manifestazione o dell'iniziativa finanziata deve essere presentato al protocollo comunale entro 60 giorni dal termine della manifestazione o dell'iniziativa medesima. In caso di ingiustificato ritardo nella presentazione del predetto rendiconto, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già liquidate. Il Comune si riserva di richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese.

3. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa del richiedente, che l'assessore al bilancio autorizzi l'erogazione di anticipazioni fino all'80% dell'importo assegnato, fermo restando che l'erogazione del saldo è liquidata e pagata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ARTICOLO 18

Erogazione del contributo a persone fisiche

1. Alle persone fisiche di cui all'articolo 11 può essere erogato un acconto pari all'80% di quanto deliberato. L'erogazione a saldo è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

TITOLO III*
SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 19
Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono individuati come segue:
- a) cultura, educazione ed informazione;
 - b) promozione del territorio;
 - c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) assistenza e sicurezza sociale;
 - e) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - f) culto pubblico;
 - g) sviluppo economico;
 - h) tutela dei valori ambientali;
 - i) protezione civile e vigili del fuoco.

ARTICOLO 20
Contributi finanziari per interventi di terzi su immobili e impianti comunali

1. E' ammessa la concessione di un contributo finanziario del Comune per l'esecuzione di lavori migliorativi su immobili di proprietà comunali, quali la sede sociale, o manufatti e impianti affidati in gestione o in locazione, previa approvazione di apposita convenzione che regola le modalità di esecuzione dei lavori e l'erogazione del contributo.
2. L'istanza deve contenere le motivazioni dell'intervento, un preventivo di spesa e, qualora richiesto, una perizia o progetto firmato da un tecnico abilitato. L'istanza deve essere corredata di un crono programma degli interventi e dei relativi pagamenti.
3. Fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, in particolare per gli interventi su impianti sportivi di cui al Titolo IV, i contributi di cui al comma 1 sono concessi, in misura non superiore a **50.000 Euro**.
4. Nel caso in cui la spesa ecceda il limite di cui al comma 3, per la scelta dell'esecutore dei lavori devono essere applicate le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di opere e lavori pubblici.
5. L'erogazione del contributo avviene su presentazione di fabbisogni di cassa, fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso, comprovati da idonea documentazione consistente in fatture o parcelli pervenute e non ancora pagate o spese già pagate per le quali non è stato ancora richiesto il fabbisogno. L'importo a saldo è erogato a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato e delle fatture relative alle opere eseguite.

ARTICOLO 21

Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendi, il Consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari, per il finanziamento dell'acquisto di arredi, attrezzature, equipaggiamenti e simili, sono stabiliti dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio e sono iscritti nello stesso in relazione anche alle dotazioni standards previste e finanziate dai piani provinciali di settore.
3. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. In deroga alle modalità di erogazione indicate nel Titolo II, il contributo ordinario al Corpo VV.FF. può essere erogato nella misura del 50% entro 30 giorni dall'esecutività della delibera che lo ha concesso e il saldo entro entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo del Corpo da parte del Consiglio comunale.
5. I contributi straordinari sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che l'assessore al bilancio autorizzi anticipazioni sino al 50% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che la definitiva assegnazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ARTICOLO 22

Contributi a favore degli istituti scolastici

1. Nel caso in cui nel bilancio di previsione del Comune siano inseriti stanziamenti per l'acquisto di attrezzature, mobili o materiale didattico per gli istituti scolastici, i medesimi presentano alla Giunta comunale il relativo programma degli acquisti con i preventivi di spesa.
2. La Giunta comunale può concedere sussidi finanziari agli istituti scolastici a parziale copertura delle spese necessarie dall'organizzazione di iniziative culturali o didattiche.
3. La Giunta effettua le conseguenti valutazioni e provvede ad assegnare i fondi, indicando la spesa ammessa che sarà impegnata e liquidata dal responsabile del procedimento o comunque dal funzionario competente secondo le indicazioni del Piano esecutivo di gestione e in ottemperanza alle norme organizzative interne.

TITOLO IV*
PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI
NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

ARTICOLO 23
Contributi e interventi in materia di sport

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
2. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, escluse in ogni caso sovvenzione e finanziamenti a carico del bilancio comunale, diverse da quanto prevede il presente regolamento. La concessione è regolamentata da una convenzione, che comunque deve prevedere idonee garanzie in ordine alla manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
3. Il Comune può concedere alle associazioni sportive contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale nonché contributi *una tantum* per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
4. Potranno beneficiare degli interventi comunali enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica che hanno sede sociale nel Comune e che abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 24
Spese per acquisto attrezzature sportive

1. Sulla base di idonea relazione, contenente un crono programma degli acquisti e dei relativi pagamenti, e di un preventivo di spesa, la Giunta comunale può ammettere a finanziamento le spese per acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive, indicate nell'articolo 12 lett. b) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21 o delle successive norme che lo sostituiscono.
2. La Commissione consultiva per le attività sportive, di cui all'articolo 27, si esprime con proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, anche sugli interventi oggetto del presente articolo, prima della concessione del relativo finanziamento.

ARTICOLO 25

Contributi per esecuzione di lavori su impianti sportivi

1. Fermo restando che il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, in via eccezionale le associazioni potranno tuttavia chiedere di eseguire direttamente tali interventi, secondo quanto dispongono le leggi speciali del settore nonché, per le opere in economia di importo non superiore a 50.000 Euro, l'articolo 20 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge corredate di un crono programma dei lavori e/o acquisti e dei rispettivi pagamenti.
3. Sul progetto si esprime preventivamente con proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, la Commissione consultiva di cui all'articolo 27.

ARTICOLO 26

Erogazione dei finanziamenti

1. I contributi finanziari per le spese di funzionamento e l'attività ordinaria sono erogati con le modalità stabilite nel Titolo II.
2. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che l'assessore al bilancio autorizzi l'erogazione di anticipazioni sino al 80% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che l'erogazione del saldo è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.
3. I contributi relativi agli interventi sulle strutture sportive sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) acconti fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso su presentazione di fabbisogni di cassa, fermo restando che tale necessità deve essere comprovata da apposita documentazione consistente in fatture, note, parcelli ecc. pervenute e non ancora pagate o spese già pagate per le quali non è stato ancora richiesto il fabbisogno.
 - b) il saldo del 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, qualora dovuto, e/o della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.

TITOLO V*
COMMISSIONI CONSULTIVE

ARTICOLO 27
Commissione consultiva per le attività sportive.

1. La Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive è nominata dalla Giunta comunale sulla base delle designazioni pervenute ed è composta da:
 - l'Assessore delegato in materia, con funzione di Presidente;
 - tre rappresentanti del Consiglio comunale, designati dal medesimo anche al di fuori del proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze;
 - quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle Società Sportive dilettantistiche operanti nel Comune.
2. Il Sindaco può comunque far parte della Commissione, anche presiedendola nel caso di assenza dell'Assessore delegato.
2. La Commissione esprime il proprio parere in ordine ai contributi che si intendono assegnare nella materia di propria competenza e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.

ARTICOLO 28
Commissione consultiva per le attività culturali e sociali.

1. La Commissione comunale consultiva in materia di attività culturali e socio assistenziali è nominata dalla Giunta comunale sulla base delle designazioni pervenute ed è composta da:
 - l'Assessore delegato per materia, con funzione di Presidente;
 - 3 rappresentanti del Consiglio comunale, designati tra i consiglieri stessi, di cui uno di minoranza;
 - 3 rappresentanti designati dalla Giunta comunale, di cui uno proposto congiuntamente dalle minoranze;
 - 6 rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni culturali e sociali con sede nel Comune.
2. Il Sindaco può comunque far parte della Commissione, anche presiedendola nel caso di assenza dell'Assessore delegato.
3. Nel caso in cui il contributo o la sovvenzione riguardi la materia culturale o promozionale, la Commissione è integrata da un rappresentante del Consiglio di biblioteca, designato dal medesimo, e dal responsabile della Biblioteca comunale.
4. La Commissione esprime il proprio parere in ordine ai contributi che si intendono assegnare nelle materie di propria competenza e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.06.2021 con deliberazione n. 20.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. per dieci giorni consecutivi dal 16 al 26 giugno 2021.

Aldeno, 16 giugno 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Divenuto esecutivo il 27 giugno 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza